

**ADDENDUM AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DELL'AMBITO SOCIALE DI CREMA – APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL GIORNO XXX**

**PREMESSO CHE:**

- il Regolamento dei Servizi Sociali Territoriali dell'Ambito Sociale di Crema e i relativi allegati (Allegato A – *Descrizione dei servizi*; Allegato B – *Piano delle tariffe*) disciplinano l'accesso, l'erogazione e la compartecipazione ai servizi sociali e sociosanitari territoriali;
- in data 14 marzo 2025 si è svolto un incontro tra i rappresentanti di *Anffas Crema APS-ETS* e *Associazione Diversabilità*, il legale Avv. Gioncada, nonché i referenti del Comune di Crema e di Comunità Sociale Cremasca, nel corso del quale sono state formulate osservazioni e proposte di adeguamento del Regolamento alle recenti disposizioni normative in materia di disabilità, modalità di compartecipazione dei beneficiari al costo di servizio e agli istituti di protezione giuridica;
- con il presente Addendum si intende integrare e aggiornare il predetto Regolamento, assicurandone la piena conformità alla normativa vigente e migliorandone l'efficacia applicativa

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

**si propongono le seguenti integrazioni**

**Art. 1 – Integrazione della Premessa “Normativa essenziale di riferimento”**

Alla Premessa del Regolamento è aggiunta la seguente fonte normativa:

- **L. n. 227/2021** recante “*riordino delle disposizioni in materia di disabilità e promozione delle pari opportunità*”

**Art. 2 – Terminologia in materia di disabilità (adeguamento al D.Lgs. 62/2024)**

1. Il Regolamento e gli allegati sono adeguati alle definizioni e alla terminologia introdotte dall'art. 4 del **D.Lgs. 62/2024**, che testualmente dispone:
  - a) il termine «*handicap*» è sostituito da «*condizione di disabilità*»;
  - b) le espressioni «*persona handicappata*», «*portatore di handicap*», «*persona affetta da disabilità*», «*disabile*», «*diversamente abile*» sono sostituite da «*persona con disabilità*»;
  - c) le espressioni «*con connotazione di gravità*» e «*in situazione di gravità*» sono sostituite da «*con necessità di sostegno elevato o molto elevato*»;
  - d) l'espressione «*disabile grave*» è sostituita da «*persona con necessità di sostegno intensivo*».

2. Tutta la documentazione regolamentare e allegata è conseguentemente aggiornata, sostituendo la terminologia previgente con quella definita dal predetto decreto legislativo

1. All'interno dell'art. 19 – *Determinazione della compartecipazione al costo della prestazione* **il riferimento alla possibilità di ricorrere, “non in via esclusiva”, ai criteri indicati deve essere interpretato con riguardo all'eventualità di elaborare un progetto di vita personalizzato e partecipato. Tale espressione non si riferisce quindi all'utilizzo di specifiche unità di offerta richiamate nel regolamento, bensì alla possibilità che la valutazione professionale conduca all'attivazione di interventi e combinazioni di sostegni non rigidamente riconducibili a un singolo servizio, qualora coerenti con il progetto personalizzato della persona .**

L'Ente gestore e i Comuni dell'Ambito assumono l'onere di informare l'utenza di tale facoltà.

#### **Art. 4 – Precisazioni relative all'Allegato A, punto 8.4 (strumenti di protezione giuridica)**

1. Al punto 8.4 dell'Allegato A – *Descrizione dei servizi*, in riferimento alla previsione secondo cui “[...] qualora, a fronte di illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi...”, si precisa che:
  - una parte significativa delle persone con disabilità beneficia di **misure di protezione giuridica** (es. amministrazione di sostegno, tutela, curatela);
  - in tali casi, la persona non dispone autonomamente del proprio patrimonio, essendo necessaria la **preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare** per ogni atto avente rilievo patrimoniale o dispositivi di risorse.
2. Il testo dell'Allegato A è pertanto integrato specificando che la mancata immediata sottoscrizione di accordi economici da parte dell'utente non può essere imputata alla persona con disabilità nei casi in cui sia richiesto il previo intervento dell'Autorità Tutelare

#### **Art.5 – Precisazioni relative all'Allegato B, paragrafo “Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, con disabilità e in situazione di grave marginalità” – Note, punto 3)**

1. In relazione al punto 3) delle Note dell'Allegato B – *Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, con disabilità e in situazione di grave marginalità* – nel quale si prevede che:
 

*“Per gli utenti inseriti in struttura residenziale che frequentano contestualmente strutture diurne per persone con disabilità, viene elaborato un progetto personalizzato integrato che, in via prioritaria, tuteli il pagamento della quota a carico dell'utente per il servizio diurno e, solo in via residuale, la quota a carico del richiedente per il servizio residenziale”*

si precisa quanto segue:

***Tale scelta può derivare, in specifiche situazioni, da valutazioni di opportunità amministrativa. In ogni caso, qualora il progetto di vita dell'utente venga modificato sulla base di esigenze personali o motivazioni di opportunità per la persona, dovranno essere rivalutate le modalità di calcolo e di applicazione della relativa compartecipazione alla spesa, garantendo coerenza con il nuovo assetto progettuale***

#### **Art. 6 – Entrata in vigore**

Il presente Addendum entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Sociale di Crema ed è allegato quale parte integrante e sostanziale del Regolamento dei Servizi Sociali Territoriali.

